

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, AZIENDA AUSL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, UNIONE TERRA DI MEZZO E UNIONE COLLINE MATILDICHE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO SEMI-RESIDENZIALE PER DISABILI ADULTI "BUSETTI" OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO**

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

**TRA**

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite avente sede in Reggio Emilia, via Doberdò 9, codice fiscale 91018750355 (di seguito denominata FCR, Azienda o Committente) nella persona del dott. Egidio Campari, in qualità di Direttore dell'Azienda stessa ed ivi domiciliato per la carica, che agisce per conto del Comune di Reggio Emilia in base alla Deliberazione di Giunta Comunale 193/2016;

L'UNIONE TERRA DI MEZZO avente sede in Cadelbosco di Sopra, piazza Libertà 1, codice fiscale 02408320352 (di seguito Unione Terra di Mezzo o Committente) rappresentata dalla dott.ssa Mila Bertocchi, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Terra di Mezzo, ai sensi del decreto del Presidente dell'Unione prot. 5528/2014;

L'UNIONE COLLINE MATILDICHE, avente sede a Quattro Castella Piazza Dante 1 rappresentata da Dott.ssa Federica Cirilini Dirigente Area sociale Unione Colline Matildiche che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Unione Colline Matildiche, ai sensi della deliberazione n 37 del 31/8/2015

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA avente sede in Reggio Emilia via Amendola n. 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata USL o Committente) nella persona della dott.ssa Elisabetta Negri in qualità di Direttore di Distretto di Reggio Emilia, ivi domiciliata per la carica,

**PREMESSE**

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. La convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n.193 del 12.12.2016, con atti del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo - n. 31 del 15.12.2016 - ; dell'Unione Colline Matildiche - n. 20 del 29.11.2016, che individuano quale Comune capofila dell'ambito distrettuale, il Comune di Reggio Emilia e che all'art. 8 conferma quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni del Distretto in data 31/03/2010 e approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia n. 6118 del 31.03.2010 in cui è stato definito l'assetto istituzionale per l'accREDITamento dei servizi sociali e sociosanitari, così come segue:

a. si è identificato nel Comune di Reggio Emilia -quale Comune capofila del Distretto- il soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accREDITamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale;

b. sono state fornite indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato;

c. si è identificata come Responsabile del Procedimento di accREDITamento la Dirigente del Servizio di Programmazione del sistema di welfare del Comune di Reggio Emilia, per la quale non si configurano responsabilità dirette di gestione dei servizi e come Responsabile delle procedure di istruttoria (per l'accREDITamento definitivo e provvisorio) la Responsabile dell'Ufficio di Piano.

3. Nella seduta del 27 luglio 2018 , è stato sottoscritto ed approvato dai rappresentanti dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia l'Accordo di Programma di adozione del "Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2018 – 2020" con Decreto del Sindaco del Comune di Reggio

Emilia n 2018/PG/98721 del 31/7/18, e dalla Direzione del Distretto di Reggio Emilia con atto 2018/RE/64 del 28/8/18;

4. I Programmi attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno 2019 il fabbisogno è individuato nel Programma attuativo 2019 approvato dal Comitato di distretto in data 07/05/2019.

5. L'atto di rinnovo dell'accreditamento definitivo è stato rilasciato dal Comune di Reggio Emilia con R.U.A.D. 1946 del 4/12/19 a Azienda Asl di Reggio Emilia per il servizio Centro socio riabilitativo diurno per disabili presso la Struttura Busetti di Reggio Emilia per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024 ed è acquisito agli atti da parte dei contraenti;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Comune di Reggio Emilia Via Guido da Castello 13 42121 RE

PEC:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Referente operativo dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di welfare" ad interim con scad. 31/12/2019.

- per la committenza:

Unione Terra di Mezzo

Referente operativo dott.ssa Mila Bertocchi, Responsabile Area Sociale e Socio-Sanitaria

PEC : segreteria@unionepec.it

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite PEC: [fcr.servizisociali@pec.it](mailto:fcr.servizisociali@pec.it) - [FCR.Direzione@pec.it](mailto:FCR.Direzione@pec.it) (solo per le Firme Digitali)

Referente operativo dott. Leonardo Morsiani

Unione Colline Matildiche

Referente operativo: dott.ssa Chiara Borsalino PEC [unione@pec.collinematildiche.it](mailto:unione@pec.collinematildiche.it)

- per il Soggetto gestore:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia PEC:

[distretto Reggio Emilia@pec.ausl.re.it](mailto:distretto Reggio Emilia@pec.ausl.re.it)

Referente operativo Dott.ssa Elisabetta Negri Direttore del Distretto di Reggio Emilia e Dott.ssa Marina Greci Direttore del Dipartimento Cure Primarie Area Reggio –Ausl Via Amendola 2 - Villino Svizzero

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio**

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio riabilitativo diurno per disabili Busetti di Reggio Emilia nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo di cui alla premessa.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Si ripropongono i presupposti e gli orientamenti assunti e interpretati dal Sistema Integrato Disabili Adulti del Distretto di Reggio Emilia che devono trovare adeguata attuazione già in fase progettuale,

- il progetto dell'utente deve essere **orientato all'accompagnamento alla maggiore autonomia possibile nella realizzazione del progetto di vita di ciascun individuo**, secondo le proprie inclinazioni e desideri, oltre che in relazione alle possibilità di ognuno, alle competenze e alla costruzione d'identità, tenendo come riferimento la fase "anagrafica" di vita, come definito nell'Accordo di Programma dei Servizi integrati a favore delle persone con disabilità del Distretto di Reggio Emilia, 2018-2020, documento di orientamento per il sistema dei servizi che operano in ambito di disabilità;

- Il supporto alla COMUNICAZIONE, intesa come capacità di comprensione (comunicazione in entrata) e capacità di esprimersi (comunicazione in uscita), indispensabile per l'autodeterminazione dell'utente. E' fondamentale prevedere l'analisi dei bisogni e delle competenze della persona in ambito comunicativo, per definire le strategie a sostegno dei processi di comunicazione dell'utente stesso. Tale area di lavoro è da sempre significativa e deve essere sviluppata nelle sue potenzialità e articolazioni quotidiane. E' fondamentale accompagnare ciascuna persona con disabilità a scoprire, sperimentare, apprendere ed esprimere proprie modalità espressive e di comprensione, supportate, se necessario, dall'uso di dispositivi e facilitazioni indispensabili o utili a ciascuno per poter comunicare, oltre che definire quali strategie utilizzare. Questo permette poi di trasmettere alla famiglia, ai contesti e ai servizi di esperienza, oltre che all'utente diretto, indicazioni sull'approccio comunicativo specifico di ciascuna persona, così da proseguire e migliorare il processo comunicativo nelle diverse esperienze e ambiti di vita. L'intervento progettuale nell'area della comunicazione si deve poter realizzare e tradurre nell'uso delle facilitazioni nella prassi quotidiana, sia tra operatori e utenti, che tra utente e utente, che tra utenti ed esterno, aiutando e favorendo la relazione con l'altro.

- il paradigma di lavoro socio-educativo che intende la co-progettazione come un processo dialogico in cui ci si accompagna reciprocamente (privato sociale, istituzioni, utenti, famiglie, contesti comunitari), mettendo a disposizione e ricalibrando saperi, attese, risorse e aspettative in un'ottica progettuale. Il lavoro socio-educativo così inteso si realizza attraverso un costruire insieme, operatori e famiglie, in sedi di concertazione dedicate allo scambio e al confronto, così come in un fare quotidiano che assume l'altro, la sua esperienza, il suo sapere e la sua rappresentazione della realtà come fondate e rilevanti;

- la lettura dell'evoluzione dell'individuo, con riferimento al pai/pei (analisi ed individuazione dei bisogni dell'utente, definizione delle aree di lavoro, strategie ed obiettivi, tempistiche di realizzazione e di verifica, indicatori di qualità), e a strumenti di pensiero che consentano di cogliere e leggere l'evoluzione dei singoli e dei passaggi da una situazione progettuale all'altra;

- la flessibilità dell'organizzazione dei Servizi, ovvero la capacità di gestire gli obiettivi di lavoro e gli ospiti stessi con attenzione alle specifiche esigenze dell'individuo (igiene personale ...), della giornata (alzata, preparazione pasti, ...), dell'accudimento dello spazio condiviso (pulizia, riordino ...), della socialità nel territorio (cercare e creare connessioni col volontariato, parrocchie, centri sociali e altri luoghi di aggregazione, società sportive ...) e del gruppo, al fine di creare un clima familiare e sereno, ma anche stimolante ed emancipativo per i singoli rispetto alle possibilità di ciascuno;

- l'azione nel contesto è da assumere non quale elemento accessorio, ma fondante il progetto, obiettivo e parte integrante del lavoro con gli utenti. Per favorire e realizzare l'inclusione sociale in contesti del territorio è necessario consentire alle persone di sperimentare la dimensione sociale per loro possibile, senza rinunciare all'adulità, garantendo la possibilità di scegliere per sé stessi e di autodeterminarsi. È fondamentale valorizzare sia i percorsi di autonomia, sia lavorare insieme nei luoghi di (ri)progettazione e aggiornamento del progetto di vita della persona.

### Art. 3 – Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dal 1/1/2020 e si conclude il 31/12/2024.

2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace, per un periodo di uguale o inferiore durata.

### Art. 4 – Modalità di realizzazione del servizio

Al Gestore è richiesta la realizzazione e organizzazione di un servizio che si deve caratterizzare per:

- interventi diretti sul singolo utente, mediante accompagnamenti individuali e/o azioni progettuali gruppali appositamente allestiti con la finalità di leggere, sperimentare e sviluppare abilità e competenze relazionali e di vita, rispetto al vivere quotidiano;
- azioni sul contesto di collaborazione con i Poli territoriali e con il sistema dei servizi sociosanitari del Distretto di Reggio Emilia, con enti di formazione, associazioni e realtà del volontariato, oltre che con le realtà del privato sociale e del privato del territorio, sviluppando, laddove possibile, interazioni progettuali volte ad arricchire le opportunità di vita e di socializzazione degli ospiti, anche connettendosi a progettualità e percorsi in essere attuati da altri soggetti del territorio in continuità con gli obiettivi dei servizi oggetto del presente contratto e adeguati al singolo utente o gruppo di utenti;
- progettualità sui Servizi complessivamente intesi, per qualificare l'offerta in capo al Sistema territoriale dei servizi mediante la creazione di "spazi progettuali" in grado di valorizzare e mantenere risorse e autonomie degli utenti, favorendo e promuovendo una prospettiva di inclusione sociale mediata dai contesti di vita che pur non la esauriscono.

Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio, per l'anno 2020, assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- **Centro socio-riabilitativo semi-residenziale Buseti** con 18 posti autorizzati ed accreditati. Il Centro è aperto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 8.00 alle 17.00; il Martedì dalle 8.00 alle 14.30. Il n. di giornate di apertura del 2020 sarà di 230 gg.

Al momento della stipula del contratto sono inseriti:

- N. 5 utenti di classe A e precisamente 2 utenti con maggiorazione 40, 2 con maggiorazione 15 ed 1 con maggiorazione 10 (utenti equivalenti 3,47)
- n. 12 utenti di classe B con frequenze differenziate complessive (utenti equivalenti 6,1)
- n. 3 utenti di classe C con frequenze differenziate complessive (utenti equivalenti 1,10)

Si da atto che è attivo dal giugno 2019 e prosegue, un progetto personalizzato, condiviso con l'UVH, di un utente con valutazione A40 che, per le particolari condizioni in cui versa, necessita di un rapporto 1:1 di personale per l'intero orario di frequenza; rapporto non soddisfatto dal livello massimo della scheda di valutazione regionale. Pertanto il Gestore implementa l'apporto di personale nella misura di 2 h al giorno per 5 giorni alla settimana e, in base al costo del personale OSS, procede alla quantificazione economica conseguente che va ad integrare la tariffa definita dal presente contratto.

Ulteriori modifiche o fluttuazioni in corso d'anno seguiranno i percorsi autorizzatori dell'UVH distrettuale e saranno preventivamente concordati con la struttura stessa e tra i soggetti Committenti

E' consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente contratto, per le seguenti tipologie di utilizzo regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito contratto:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;

Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno 30 gg prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Si precisa inoltre che l'attività deve essere rivolta ad un "sistema cliente" di cui possono far parte più soggetti: utente diretto, famiglia, vicinato, il sistema dei servizi sociosanitari, scuola, associazioni, contesto della comunità locale, altri servizi ... Ognuno è portatore di specifiche esigenze, richieste, nonché risorse di cui va tenuto conto. Il lavoro sociale non può essere costituito solo da interventi sul singolo caso, inteso come singolo utente: la comunità locale in cui i disabili vivono, le loro reti di relazioni, sono interlocutori importanti a cui far riferimento per lo sviluppo di progettualità. Il contesto è inoltre da intendersi quale spazio di sperimentazione degli utenti, in cui possono esprimere abilità, risorse e competenze, una sorta di palestra permanente per stimolare un agire autonomo e un ruolo pro-attivo nella comunità. Per tali finalità, il servizio deve conciliare la presenza di spazi interni ed esterni appropriati e accoglienti rispettosi del bisogno di momenti di vita di gruppo e di spazio personale, alla vicinanza della struttura al contesto territoriale di appartenenza (negozi, luoghi di ritrovo, mezzi pubblici) onde consentire una facile interazione. Tutti gli attori della comunità (pubblici, esercizi privati, privato sociale, associazioni, parrocchie, ma anche singoli cittadini) possono rappresentare partner per co-progettazioni volte ad attivare momenti di scambio e interazione, sono da intendersi come interlocutori con cui aprire/proseguire dialoghi e collaborazioni affinché gli ospiti del servizio possano trovare agio e ricchezza nel vivere quel contesto e perché quel contesto (e non altre sedi dedicate) possa rappresentare un luogo in cui sviluppare la propria socialità, testare e mettere in pratica le proprie possibilità relazionali, nella logica di essere/fare/vivere comunità.

#### **Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio**

I livelli di qualità dei servizi, sono perseguiti attraverso l'assunzione e la traduzione in prassi quotidiane degli orientamenti di Sistema più sopra esplicitati, in coerenza con quanto richiamato anche nei documenti relativi a:

- norme regionali vigenti sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.

2. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente sono pertanto descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i reciproci impegni dei diversi soggetti coinvolti (utenti, operatori e famiglie).

È il documento principale nel quale riconoscersi in termini di obiettivi e modalità di lavoro e in tal senso ne compendia i requisiti di qualità. Per consentire il reale riconoscimento di ogni soggetto coinvolto, è necessario prevedere una forma grafica che possa tradurre i contenuti del documento stesso anche agli utenti, in modo da consentire loro la comprensione delle informazioni descritte

3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare attivamente ai percorsi, già in essere e futuri individuati nelle sedi di coprogettazione, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente. Tali sedi sono individuate in luoghi stabili, quali il Gruppo Interistituzionale, come definito in Accordo di Programma e gli accompagnamenti al Gruppo Coordinatori, oltre ad eventuali altri gruppi di lavoro che progressivamente il Sistema allestisce, assumendoli come modalità di lavoro a sostegno della qualità.

#### **Art. 6 - Ammissione e inserimento degli ospiti**

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è progettata e autorizzata dalla competente commissione UVH (unità socio sanitaria di valutazione handicap) che provvede anche alla validazione e verifica in itinere del Progetto di vita e di cure, in collaborazione con tutti i soggetti del Sistema Cliente.

2 Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto

3. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi,

l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resisi vacanti.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

#### **Art. 7 - Classificazione degli ospiti**

1. Il sistema di valutazione e la successiva remunerazione del servizio, hanno come oggetto il singolo utente e sono riferiti ai livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato dalla RER. Viene inoltre valutata la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi.

2. L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, ed è effettuata dall'UVH.

Il risultato dell'aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti sono comunicate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, tramite PEC e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della nuova valutazione.

#### **Art. 8 - Prestazioni sanitarie per il CSRD Busetti**

1. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti **prestazioni infermieristiche**:

- **n. 2 ore** settimanali programmate, corrispondenti a **n. 0,06 unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.

Si precisa che il Gestore è dotato di personale infermieristico nella misura di 2 infermieri (unità equivalenti 1,83) che svolgono oltre ad attività sanitarie anche attività educative. Pertanto le eventuali prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI saranno soddisfatte da detto personale.

La presenza minima prevista del fisioterapista sarà finalizzata oltre a definire eventuali obiettivi specifici dei PAI, a orientare e supportare il gruppo di lavoro nella programmazione delle attività del centro. Il fisioterapista sarà un professionista facente capo al Dipartimento di Riabilitazione funzionale dell'Ausl.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di **assistenza riabilitativa**:

- **n. 2 ore** settimanali programmate, corrispondenti a **n. 0,06 unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.

La presenza minima prevista del fisioterapista sarà finalizzata oltre a definire eventuali obiettivi specifici dei PAI, a orientare e supportare il gruppo di lavoro nella programmazione delle attività del centro. Il fisioterapista sarà un professionista facente capo al Dipartimento di Riabilitazione funzionale dell'Ausl.

Se nel Centro sono inseriti utenti provenienti da altri Distretti dell'Ausl, sarà il Distretto di Reggio Emilia, in qualità di responsabile del monitoraggio sulla qualità della struttura, a farsi carico anche della spesa legata alle necessità di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche dell'utente. Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore.

#### **Art. 9 - Remunerazione del servizio**

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati dall'Ufficio di Piano distrettuale, sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

**CSRD Busetti**

Bisogni complessi	€. .... per giornata in base alla pesatura definita
Livello Completo	€. 135,69 per giornata
Livello Severo	€. 103,71 per giornata
Livello Moderato	€. 77,63 per giornata

5. In base alle disposizioni regionali, il Comitato di Distretto ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione del costo di riferimento:

- il 75% della tariffa ( più l'aumento delle quote aggiuntive come definito dalla DGR 1429/19) è posto a carico del FRNA.
- il 25% della tariffa è posto a carico dei Comuni.

Nell'ambito della parte di tariffa a carico dei Comuni è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata in dettaglio nel successivo art. 10 al quale si fa rimando.

TARIFE DEFINITIVE 2020	B	C	D
tariffa completa	<b>135,69</b>	<b>103,71</b>	<b>77,63</b>
a carico FRNA	102,28	78,14	58,48
a carico utente	7,90	7,90	7,90
a carico Comune di residenza utente (FCR per il Comune di Reggio Emilia)	25,51	17,67	11,25
	<b>135,69</b>	<b>103,71</b>	<b>77,63</b>

Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano su indirizzi assunti dal Comitato di Distretto. I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

6. Si dà atto che:

- la tariffa è giornaliera e a presenza ed è riconoscibile nell'ambito delle frequenze indicate dal PAI/PEI. L'assenza verrà quantificata nell'80% della parte della tariffa a carico del FRNA e del Comune fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi ai sensi del progetto individualizzato.
- la presenza a mezza giornata (mattina o pomeriggio come da PAI/PEI) verranno retribuite nella misura del 50% della quota a carico FRNA e a carico Comune. L'utente sarà tenuto alla corresponsione della propria quota se consumerà il pasto.
- per gli utenti classificati A la tariffa B verrà aumentata della percentuale corrispondente alla valutazione di bisogno assistenziale effettuata dall'apposita Commissione di Valutazione;
- per gli utenti con esenzione o abbattimento della retta (debitamente autorizzata e comunicata dal Servizio Sociale competente) il Comune/Unione di residenza si farà carico dell'ammontare corrispondente.

**Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)**

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete al Comitato di Distretto nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente. La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.

2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore all'importo della percentuale stabilita a carico del Comune all'art. 9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, il Servizio Sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- a) degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- b) della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
- c) della modalità di pagamento della quota di contribuzione.

4. Il Soggetto gestore accreditato, il Servizio sociale competente e l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un contratto d'ingresso a più mani con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3, il Gestore è autorizzato alla riscossione della tariffa massima fino a definizione degli adempimenti di cui al comma 3 (di norma non più di 30 giorni).

6. Per l'anno 2020 primo di validità del presente contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro 7,90 per ogni pasto consumato in CSR

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisione della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

#### **Art. 11 – Pagamenti e rimborsi**

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, renderà la quota ai Comuni/FCR tramite fatturazione e rendicontazioni sulle presenze. Non è previsto alcun rimborso di spese sanitarie, esse verranno rendicontate tra le spese sanitarie in ambito socio sanitario nelle rilevazioni aziendali e regionali.

2. FCR, in qualità di Agenzia strumentale per la gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, deputato alla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi ai servizi disabili accreditati, liquiderà al soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia, sulla base di regolari fatture, intestate a:

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite  
via Doberdò, 9  
42122 Reggio Emilia  
CF: 91018750355  
P.IVA: 00761840354

aventi ad oggetto il nome e la tipologia di servizio, oltre alla mensilità relativa.

#### **Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione**

Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

#### **Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore**

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, diversi da quanto stabilito all'art. 10.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La quota a carico degli ospiti e/o del Comune e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, **la quota a carico degli ospiti e/o del Comune** è riconosciuta fino al giorno precedente il trasferimento al servizio da cui l'ospite è stato dimesso e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota FRNA** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.
- Per casistiche specifiche si rimanda al documento Linee guida predisposto dal Servizio.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica è rappresentata dalla quota a carico degli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni del Comune.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniustizia nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

#### **Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora**

##### Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate del Soggetto gestore

Le rendicontazioni avverranno sul sistema di monitoraggio gestito dall'Ausl e condiviso con FCR.

##### Per quota in carico ai Comuni per conto di FCR

I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda FCR nella sua qualità di soggetto delegato dal Comune di Reggio Emilia, istituzionalmente competente a provvedere all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data della fattura corredata dei rendiconti necessari alla sua verifica, come dettagliati in art. 20, comma 2..

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

#### **Art. 15 - Continuità del servizio**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

**Art. 16 – Risorse umane**

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

2. In specifico, il **coordinatore** dei Servizi oggetto del presente contratto opera con l'equipe di lavoro per favorire la qualità della vita ed il benessere complessivo degli utenti, progettando nell'ottica della autodeterminazione e della maggior autonomia possibile. Concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche ed economiche e della valutazione e controllo complessivo del servizio, risponde del risultato finale all'utenza configurandosi quindi come posizione di indirizzo e coordinamento generale delle attività, in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra processi socio-assistenziali e sanitari. Concorre alla necessaria continuità del percorso assistenziale della persona definendo le modalità di integrazione e le interfacce interne al servizio/struttura con i servizi socio-sanitari e sociali del sistema complessivo e del territorio.

In particolare al Coordinatore compete:

- il contributo alla costruzione e alla realizzazione dell'oggetto di lavoro e quindi del progetto di ogni utente e complessivamente del servizio che coordina,
- l'accompagnamento e la conduzione del gruppo di lavoro,
- il raccordo con gli altri soggetti del sistema dei servizi, gli attori sociali e del territorio che fanno parte del progetto, oltre che le famiglie e gli utenti, per costruire e decifrare le problematiche e raccogliere nuove domande, rispetto alle quali individuare insieme a tutti gli attori coinvolti e ai diretti interessati risposte adeguate e anche innovative e sostenere sia gli utenti sia le famiglie nella realizzazione di tali risposte per far evolvere il progetto nel suo complesso.
- la connessione tra servizi e risorse territoriali,
- il raccordo con i servizi sociosanitari, i poli territoriali, l'UVH,
- la presentazione della documentazione richiesta per dare evidenza delle evoluzioni, nella riflessione sui temi oggetto del Servizio e delle persone ivi coinvolte, e nel lavoro svolto,
- la programmazione delle attività/azioni progettuali e la condivisione delle stesse con la Committenza.

3. Alle **altre figure educative**, oltre alle competenze specifiche richieste dalle varie funzioni individuate come oggetto del contratto, è in ogni caso richiesta anche la capacità di:

- analizzare le problematiche e i bisogni dell'utenza e individuare risposte e proposte loro mirate,
- individuare e riconoscere legami e reti presenti nel territorio, per poter creare opportunità e risorse a favore dell'utente
- partecipare al lavoro di PROGETTAZIONE e valutazione sulle singole situazioni e sull'offerta dei due Servizi complessivamente intesi, attraverso l'individuazione di obiettivi, strategie e modalità d'intervento, con la conseguente definizione di tempistiche di azione e di indicatori di verifica, per costruire il progetto dell'utente, in accordo e collaborazione con il proprio coordinatore,
- produrre documentazione,
- elaborare/trattare/analizzare i dati di utenti, famiglie e Servizio, estendendo la capacità di analisi anche alle problematiche collegate in un'ottica di cooperazione tra i Servizi e di flessibilità intrinseca nell'orientare autonomamente i processi di lavoro,
- partecipare agli UVH,
- promuovere e sostenere processi di comunicazione e integrazione interni e con le realtà esterne.

4. Il livello minimo di operatori sociosanitari ed educatori, è determinato per l'anno 2020, primo di validità del presente contratto, nella tabella di calcolo allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il livello minimo di personale sanitario è specificato all'art.8, dove sono indicate le prestazioni sanitarie.

5. Le verifiche dei valori di personale, effettuate contestualmente a quelle per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario sono anticipate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC,

negli anni successivi al primo anno di vigenza contrattuale, ad inizio del mese di gennaio e conseguentemente formalizzate nelle integrazioni contrattuali annue.

6. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

7. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

#### **Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto**

1. Il Gestore deve approntare diversi livelli di verifica e monitoraggio, volti a valutare:

- il PROCESSO DI LAVORO, rispetto alla flessibilità e agilità con cui viene costantemente riadeguato alle necessità dei Servizi e al posizionamento dei medesimi nel Sistema, oltre che nel territorio, nonché alle evoluzioni degli obiettivi di sistema
- il PROGETTO SUI SERVIZI, nei termini di efficacia interna, perciò capacità di rispondere al programma previsto, così come di efficacia esterna, ovvero di capacità di rispondere con modalità nuove ed originali ai problemi che hanno portato alla realizzazione del servizio stesso, mantenendo un'attenzione costante alle evoluzioni del "sistema cliente" affinché i Servizi siano in linea con tali cambiamenti;
- i PROGETTI PERSONALIZZATI, in termini di evoluzione degli utenti e dei loro contesti, adeguatezza degli interventi rispetto alla finalizzazione degli obiettivi condivisi e alla soddisfazione/percezione delle persone coinvolte;
- le relazioni con il TERRITORIO, con riferimento a) alla quantità degli attori e alla qualità dei legami e collaborazioni implementate per ciascun progetto personalizzato, così come per i due servizi complessivamente intesi; con riferimento b) all'attivazione di risorse informali e alla costruzione di risposte innovative nell'ambito della progettazione di servizio
- lo STAFF DEDICATO, nei termini di adeguatezza e finalizzazione delle risorse messe in campo, ma anche di motivazione e razionalizzazione delle stesse.

2. Nel processo di lavoro devono perciò essere previste delle verifiche intermedie, con tempistiche e interlocutori differenziati:

- una volta all'anno - fatte salve situazioni contingenti valutabili all'uopo - verrà realizzata la valutazione congiunta su ciascun Servizio complessivamente inteso, eventuali necessità di modificazione dell'offerta e innovazioni. Sono coinvolti in questo processo di valutazione, i referenti dell'AUSL, di FCR, del servizio sociale territoriale competente per funzione, e del Gestore, La valutazione sarà suffragata da una relazione scritta (relazione finale) i cui contenuti, oltre a rispondere alle richieste dei format Regionali, dovranno richiamare orientamenti, specificità e obiettivi condivisi con la Committenza e con gli altri interlocutori del sistema nei luoghi a tal fine deputati (ex. GRI);
- una volta all'anno – o con maggior frequenza per evoluzioni significative di progetto – verrà realizzato l'incontro di UVH tra Gestore (nelle persone del coordinatore e degli operatori direttamente coinvolti) e referenti dei Servizi sociosanitari, rispetto alla realizzazione dei progetti individualizzati.

Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e *degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5.*

3. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

### **Art. 18 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati, che comprende quota azienda AUSL e utente, della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato **mensile** del presente contratto, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) Accertata carenza nella cura della persona;
- b) Accertata grave carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
- c) Addebito al FRNA e agli utenti di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente improprio fatturato;
- d) Accertata grave carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
- e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
- f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente contratto per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente contratto, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente contratto per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

### **Art. 19 - Revisione del contratto**

#### *Revisioni ordinarie*

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

La variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 7, comma 2, (classificazione degli ospiti);
- art. 8, (fabbisogno prestazioni sanitarie)
- art. 9, commi 4 e 5, (determinazione e riparto della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);

- art. 16, comma 2, (dotazione personale sociosanitario);

*Recesso e revisioni straordinarie*

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [.....], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, [L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente)], in accordo con l'Azienda USL, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

**Art. 20 - Flussi informativi**

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 23).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura i seguenti flussi informativi:

Le rendicontazioni avverranno sul sistema di monitoraggio gestito dall'Ausl e condiviso con FCR.

a FCR, committente per conto dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia, verranno rendicontate le quote a carico dei Comuni.

- All'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati, nonché la relazione annuale per ogni servizio.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accREDITAMENTO per i provvedimenti conseguenti.

**Art. 21 – Risorse patrimoniali**

1. . Per l'esecuzione del presente contratto di servizio l'Ente Gestore si avvarrà delle seguenti risorse patrimoniali:

- immobile in comodato d'uso sito in via Emilia Ospizio 89 a Reggio Emilia

2. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.

**Art. 22 - Protezione dei dati personali**

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

- Il Soggetto Gestore resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni.

- I Committenti, Azienda UsL e Comune/Unione di Comuni, si configurano quali contitolari dei dati degli utenti con cui si instaura un rapporto di prestazioni. La contitolarità è oggetto di accordo specifico che le parti si

impegnano a sottoscrivere tramite apposito contratto.

- Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei date 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

- Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

#### **Art. 24 - Spese contrattuali e di registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il 0% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

#### **Art. 25 - Elezione del foro**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

#### **Art. 26 - Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto

RE.....

I COMMITTENTI

per l'Azienda Speciale FCR – dott. Egidio Campari

per l'Unione Terra di Mezzo – dott. ssa Mila Bertocchi

per l'Unione Colline Matildiche – dott.ssa Federica Cirlini

per l'AUSL Distretto di Reggio Emilia – dott.ssa Elisabetta Negri

Visto per congruità

Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia

Dott.ssa Silvia Guidi

ALLEGATI:

1. SCHEDA CALCOLO TARIFFA CSRD BUSETTI

2. SCHEDA CALCOLO FABBISOGNO PERSONALE CSRD BUSETTI

**SCHEMA CALCOLO PER CSRD ACCREDITATI A GESTORI PUBBLICI**

Ambito distrettuale (codice)		
Comune		
Denominazione servizio	BUSETTI	
Codice SIPS		
Numero posti	2020	

Classificazione ospiti valevole per il 2019 in utenti equivalenti (con A resi equivalenti a B)	A	B	C	D	E	totale
		9,57	1,10	0,00		10,67

Rapporto educatore/utente	0,5	0,30	0,20	0,13	0,11
Rapporto OSS/utente	0,3	0,20	0,13	0,07	0,05
rapporto complessivo operatore/utente	0,8	0,5	0,3	0,2	0,16
numero ospiti per ogni operatore	1,3	2,0	3,0	5,0	6,3

<i>Parametri assistenziali</i>			
n° educatori (unità equivalenti) dichiarati 2019	5,52	n educatori (unità equivalenti) dovuti come da tabella B	3,32
n° OSS (unità equivalenti) dichiarati 2019	4,00	n. OSS (unità equivalenti) dovuti come da tabella B	2,21
totale operatori (unità equivalenti) dichiarati 2019	9,52	totale Operatori (unità equivalenti) dovuti come da tabella B	5,53
rapporto educatori/OSS dichiarato 2019	1,38	rapporto educatori/OSS dovuto come da tabella B	1,50

<i>Parametri economici 2016 in base al case mix</i>	A	B	C	D	E
---	---	---	---	---	---

Costo di riferimento regionale generale	max 40% liv B <sup>3</sup>	115,30	88,00	66,70	meno 20% liv. D
costo di riferimento in base al case mix	112,5				
Costo del lavoro di riferimento		85,00	58,25	36,80	
Costo del lavoro in base al case mix del servizio	82,24				

<i>Elementi di flessibilità in diminuzione</i>		riduzione costo di rif.
Apertura giornaliera inferiore a 8 ore: indicare n° ore di apertura	8,5	0,00
presenza personale inferiore a quanto calcolato con tabella B (applicare percentuale di diminuzione al costo del personale)		

aumento definito in base all'applicazione del contratto nazionale enti locali, maggior costo per sostituzioni (assenze e maternità) e regime IRAP più oneroso	A	B	C	D	E
		14,00	10,40	6,50	
aumento medio in base a case mix	13,6				
aumento per IRAP più onerosa	1,80				

Costo del servizio rideterminato, se superiore al costo di riferimento regionale da considerarsi come ipotesi massima da proporre alla valutazione del Comitato di Distretto	A	B	C	D	E
		131,10	100,20	75,00	

<b>Elementi in aumento per servizi con standard più elevati COME CONCORDATI E DEFINITI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	
possibile ulteriore aumento fino ad un massimo del 10% del costo del	apertura superiore alle 8 ore <sup>SOLO SE</sup> DISCIPLINATA E DEFINITA NEL CONTRATTO DI SERVIZIO
	3,5%

servizio	Maggior numero educatori presenti nel rapporto educatori/OSS <small>SOLO SE DEFINITI CON IL COMMITTENTE SU PROGETTO DI SERVIZIO E DISCIPLINATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO</small>	0,0%			
	numero operatori in più presenti <small>SOLO SE DEFINITI CON IL COMMITTENTE SU PROGETTO DI SERVIZIO E DISCIPLINATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO</small>	0,0%			
	inserire % di aumento con max 10%	3,5%			
Costo del servizio rideterminato per possibili standard più elevati come definiti nel contratto di servizio	A	B	C	D	E
		135,69	103,71	77,63	

inserito aumento gestioni speciali da 1/4/18

**TABELLA B CONTEGGIO PERSONALE**

Ambito distrettuale (codice)	
Comune	
Denominazione servizio	<b>BUSETTI</b>
Codice SIPS	<b>2020</b>
Numero posti	

Classificazione ospiti valevole per il 2020	A	B	C	D	E	totale	A con 35%	A con 30%	A con 25%	A con 20%	A con 15%	A con 10%	A con 5%
		<b>0,60</b>	<b>6,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,30</b>
Rapporto educatore/utente	0,47	0,30	0,20	0,13	0,11		0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32
Rapporto OSS/utente	0,31	0,20	0,13	0,07	0,05		0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,21
rapporto complessivo operatore/utente	0,78	0,5	0,3	0,2	0,16		0,74	0,71	0,67	0,64	0,60	0,57	0,53
numero ospiti per ogni operatore	1,29	2,0	3,0	5,0	6,3		1,35	1,42	1,49	1,57	1,66	1,76	1,87

<b>Parametri assistenziali</b>	
n° educatori 2016 in base a case mix escluso disturbi comp.	2,16
n* Oss 2016 sulla base del case mix escluso disturbi comp.	1,44
n° totale operatori da 219/2010 sulla base del case mix escluso disturbi comp.	3,60
max n° educatori 2016 per disturbi del comportamento	1,16
max n° OSS 2016 per disturbi del comportamento	0,77
max n° operatori 2016 per disturbi del comportamento	1,94

educatori totali 2020 compreso disturbi del comportamento	3,32
Oss totali 2020 compreso disturbi del comportamento	2,21
n° operatori totali 2020 compreso max disturbi del comportamento	5,53
rapporto EDUCATORE/OSS	1,50

da aggiungere 2h/gg

<b>COORDINATORE</b>	<b>18 H PER 15</b>
<b>SUI 18 POSTI</b>	<b>POSTI</b>
<b>SU 20 UTENTI</b>	<b>21,6</b>
	<b>24</b>